

N.1264/2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, in persona della [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1264/2022 R.G. promossa da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,

RICORRENTE

contro

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE [REDACTED], in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,

RESISTENTE

Oggetto: retribuzione

CONCLUSIONI

per parte ricorrente:

1. Accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute IRAP che ASST [REDACTED] ha effettuato sui compensi dovuti al Ricorrente per le prestazioni aggiuntive dal medesimo rese ex art. 24, co. 6, CCNL 19.12.2019 (nonché, prima del 31.12.2015, ex art. 14, co. 6, CCNL 2003-2005) durante il periodo compreso tra il novembre 2015 e il dicembre 2020 e per l'effetto,
2. condannare la Convenuta a restituire al Ricorrente le somme trattenute in conseguenza del predetto illegittimo comportamento nel periodo compreso tra il novembre 2015 e il dicembre 2020, pari alla somma lorda di Euro 4.786,74 lordi, ovvero la diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia);
3. in ogni caso, per tutte le somme con interessi legali dal sorgere del diritto alla data di notificazione del presente ricorso, oltre a interessi ex art. 1284, 4° comma, cod. civ., dalla data di notificazione del presente ricorso al giorno dell'effettivo pagamento; Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato versato.

per parte resistente:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria deduzione, eccezione e istanza, rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. in quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa.

in ogni caso:

- determinare ogni eventuale somma riconosciuta al Ricorrente tenendo conto della buona fede e trasparenza con cui ha agito la Resistente;

- condannare il Ricorrente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre accessori di legge.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato l'8.07.2022, il dott. [REDACTED] ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE [REDACTED] denunciando l'illegittimità della condotta datoriale con la quale l'ente convenuto aveva trasferito su di lui, non tenuto al versamento dell'IRAP, l'obbligo di pagamento dell'imposta alla quale solo l'ente era assoggettato.

Ha esposto, in particolare, che era stato assunto come medico anestesista a far data dal 16.04.2010 [REDACTED] e che, dopo la soppressione delle Aziende Ospedaliere, il suo rapporto di lavoro era transitato senza soluzione di continuità in capo a ASST [REDACTED] far data dall'1.01.2016 e che dal novembre 2015 al dicembre 2020 aveva continuato a svolgere le mansioni di dirigente medico nel Reparto Anestesia e Rianimazione in regime di esclusiva, continuando anche a svolgere le c.d. "prestazioni aggiuntive" disciplinate dall'art. 24, co. 6, CCNL 19.12.2019 (nonché, prima del 31.12.2015, dall'art. 14, co. 6, CCNL 2003-2005).

Ha dedotto che sebbene l'art. 24 co. 6 CCNL prevedeva per tali prestazioni un compenso di €60 lordi onnicomprensivi (poi innalzato a €80 lordi onnicomprensivi, per il periodo dal 15 agosto 2020 al 1° gennaio 2021, dall'art. 29 co. 3 lett. a), D.L. 104/2020), il datore di lavoro gli aveva corrisposto una minor somma lorda e che, avendo chiesto spiegazioni in merito, gli era stato risposto che l'Azienda aveva applicato una trattenuta a titolo di IRAP.

Ha illustrato come aveva contestato con comunicazione via pec in data 1.10.2020 l'applicazione della trattenuta facendo presente che l'IRAP costituiva un'imposta a carico del datore di lavoro e, pertanto, non detraibile dalla busta paga del lavoratore, costituendo in mora l'ASST [REDACTED] a corrispondergli le differenze retributive derivanti dal corretto calcolo dei compensi dovuti per le prestazioni aggiuntive, nonché a desistere per il futuro dall'operare la trattenuta di cui è causa.

Ha esposto che nel frattempo, in data 8.07.2020, la convenuta aveva presentato un interpello all'Agenzia delle Entrate chiedendo un parere in merito all'applicazione delle ritenute IRAP dei compensi erogati a favore dei dipendenti per attività rese in regime di area a pagamento e che l'Agenzia delle Entrate le aveva risposto che "non si realizzano, in relazione alla fattispecie rappresentata, i presupposti per l'applicazione dell'IRAP in capo ai dipendenti che svolgono le attività 'in regime di area a pagamento', dato che, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.lgs n. 446 del 1997, i lavoratori dipendenti non sono assoggettati al tributo".

Ha, inoltre, riferito che in data 1.03.2021 era stato informato dall'ASST [REDACTED] che per effetto della stipula dell'accordo sindacale concluso il 2.02.2021 l'Azienda a partire da tale data avrebbe iniziato a liquidare ai dirigenti medici operanti in area a pagamento l'intera tariffa oraria di €60 euro lordi, senza applicare sulla stessa la ritenuta IRAP.

In diritto, ha dedotto la illegittimità della decurtazione della retribuzione poiché i dirigenti medici che svolgono prestazioni aggiuntive sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IRAP che, viceversa, grava sulla struttura sanitaria convenuta, come previsto dal D.Lvo n. 446/1997. Ha censurato, inoltre, la traslazione dell'onere economico dell'IRAP nei confronti del ricorrente asserendo che essa non era fondata da alcuna disposizione di legge o ministeriale e che costituiva il frutto di una determinazione unilaterale dell'Azienda sanitaria, deducendo che avrebbe potuto

essere detratta dal compenso solo se fosse stata oggetto specifica pattuizione delle parti interessate, pattuizione che era mancata nel caso di specie.

Ha illustrato poi i conteggi effettuati per giungere a quantificare la somma lorda richiesta in restituzione a titolo di trattenute illegittime come indicata nelle conclusioni.

Si è costituita ritualmente in giudizio l'ASST [REDACTED] contestando la fondatezza in diritto delle domande attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, la convenuta ha eccepito che la trattenuta effettuata a titolo IRAP trovava la sua disciplina nell'Atto Aziendale per la regolamentazione dell'attività libero professionale approvato con Deliberazione n.849 del 29 dicembre 2017 che era stato oggetto di apposite riunioni sindacali con la dirigenza sanitaria e che non era stato impugnato o contestato dal ricorrente.

Ha richiamato le norme dei CCNL dell'area Sanità via via succedutesi che determinavano la "tariffa" oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive in "€60,00 lordi" e poi in "€60,00 lordi omnicomprensivi" e poi l'art. 29 D.L. 14.08.2020 n. 104 che innalzava in deroga alla contrattazione il compenso da "60,00 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione" per il periodo compreso tra il 14.10.2020 al 31.12.2020.

Ha poi dedotto che proprio perché le prestazioni aggiuntive erano state qualificate dalle norme sopra richiamate quale "tariffa" afferente ad attività libero professionali e, altrettanto espressamente, come "omnicomprensiva", l'ASST [REDACTED] aveva applicato il citato "Atto Aziendale per la regolamentazione dell'attività libero professionale" al quale erano sottoposte anche le prestazioni aggiuntive e, in particolare, aveva applicato l'art. 2.5. "Criteri generali per la formazione delle tariffe" che così specificava:

"... La tariffa:

- è riferita alla singola prestazione o a gruppi integrati di prestazioni;
 - deve essere remunerativa di tutti i costi (generali, diretti, indiretti, fissi e variabili) sostenuta dall'Azienda, compresi imposte, tasse e contributi;
 - deve evidenziare le voci relative ai compensi del dirigente, dell'equipe,, del personale di supporto ed i costi pro-quota;
 - non può essere inferiore a quella prevista dal nomenclatore del Servizio Sanitario Nazionale;
 - è definita dall'Azienda in contraddittorio con i dirigenti interessati.
- Nello specifico la tariffa si compone:
- Onorario del professionista;
 - Recupero di tutti i costi aziendali e comprensivi anche di imposte, tasse e contributi sui compensi del personale esercente ALPI e di eventuali maggiori recuperi aziendali al fine di garantire il pareggio di bilancio" (p.9 dell'Allegato – ns. sottolineatura);
 - Eventuale compenso per personale supporto diretto;
 - Quota accantonamento Fondi ALPI...
 - Accantonamento del 5% (DL Balduzzi) del compenso del libero professionista da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa; ..".

Ha sottolineato che poiché la suddetta norma prevedeva che la tariffa dovesse essere composta anche dal recupero delle imposte e poiché l'IRAP era una imposta, allora era legittima la detrazione dal compenso dovuto al ricorrente.

Da ultimo, ha precisato che solo a partire dall'accordo tra Azienda e OO.SS. della Dirigenza dell'Area sanitaria raggiunto in data 3.02.2021 che aveva stabilito che le prestazioni aggiuntive erano remunerate con la tariffa oraria pari a 60 € lordi omnicomprensivi ai fini IRPEF (esclusi oneri riflessi ed IRAP a carico delle Aziende ed Enti del SSR), l'Azienda era stata legittimata ad accollarsi il costo dell'IRAP e che la norma non aveva effetto retroattivo.

Infine, ha argomentato che era inammissibile dare un effetto retroattivo all'Accordo del 3.02.2021, senza alcuna copertura, pena un aggravio dei costi a carico del Servizio Sanitario Regionale tenuto, quanto agli aspetti contabili della gestione, al rispetto del principio del necessario pareggio ex art.81 Cost.

L'Azienda non ha contestato i conteggi esposti dal ricorrente per addivenire alla determinazione del *petitum*.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 23.02.2024, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Va premesso che l'istituto delle prestazioni aggiuntive è disciplinato dall'art. 55 (Tipologie di attività libero professionali) del CCNL 8 giugno 2000 che al comma 2 dispone:

"Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 [ovvero nel regime dei proventi di attività professionali a pagamento] anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia"

La tariffa delle prestazioni aggiuntive veniva quantificata in via forfettaria nel successivo CCNL. Ed infatti, ai sensi dell'art. 14 (Orario di lavoro dei dirigenti) del CCNL del 3 novembre 2005 (doc.4):

"6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati".

Il successivo CCNL 10.12.2019, dall'art. 115 co. 2, definisce le prestazioni in parola ancora come "prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia".

Lo stesso CCNL del 19 dicembre 2019, all'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), prevedeva:

6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere

indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo 40 all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati"

Il compenso orario per le prestazioni aggiuntive è stato poi innalzato da 60 euro lordi a 80 euro lordi onnicomprensivi, per il periodo dal 15 agosto 2020 al 1° gennaio 2021, dal D.L. 104/2020, ex art. 29 co. 3 lett. a).

In concreto, le prestazioni aggiuntive sono svolte da dirigenti medici in rapporto di subordinazione ed esclusiva con l'ASST, ad integrazione dell'impegno di servizio e sono variabili nei contenuti a seconda delle specifiche esigenze dell'Azienda datrice di lavoro.

Ciò posto, come chiarito dalle parti alla prima udienza di comparizione, nella presente causa non è contestato che l'IRAP presupponga l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero di prestazioni di servizi e che essa gravi sull'Azienda convenuta e non sul dipendente che rende la prestazione. Ciò risulta acclarato anche dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello presentato dall'Ente convenuto (cfr. doc. 12, fasc., ric.)

Il punto controverso della causa è se l'ammontare dell'imposta possa essere oggetto di "traslazione", ovvero se l'ASST avesse o meno il diritto di porla a esclusivo carico del dipendente e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto.

Ebbene a tale riguardo si osserva che dal ruolo riservato alla contrattazione collettiva nella determinazione della tariffa da erogare per le prestazioni aggiuntive discende che essa non può essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro e ciò esclude che l'Azienda possa, senza previo intervento della contrattazione integrativa, ridurre l'ammontare dei compensi dovuti al dirigente per l'attività professionale espletata.

Ora, sia il CCNL 2005 che il CCNL 2019 non prevedevano la traslazione dell'IRAP sul compenso, ma solo l'importo orario "lordo" o "lordo onnicomprensivo". Né si può ritenere che con l'aggiunta nel CCNL 2019 dell'aggettivo "omnicomprensivo", le parti abbiano inteso ricomprendere nel compenso anche l'IRAP, sempre in mancanza di espressa previsione. Ed infatti, l'aggettivo "omnicomprensivo" vale a significare che non è dovuto altro rispetto all'importo indicato, non che dall'importo indicato debbano essere detratte delle somme.

L'Azienda ritiene poi che l'art. 2.5. dell'atto Aziendale adottato nel 2017 all'esito di intese sindacali la autorizzasse a detrarre dai compensi dovuti al ricorrente il costo dell'IRAP da essa sostenuto poiché la norma prevedeva che la tariffa doveva essere composta oltre che dall'onorario del professionista, anche da altre voci tra le quali erano compresi i costi aziendali, ivi incluse le imposte.

L'assunto non è fondato. Ed infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 2.5. appare chiaro che le tariffe ivi disciplinate non sono le tariffe dovute al professionista (indicate invece in modo fisso dai CCNL più sopra menzionati e solo per un periodo limitato dal D.L. 104/2020), ma le tariffe a carico degli utenti. Ed infatti, si legge nel primo comma che "Le modalità di determinazione delle tariffe fanno riferimento alle direttive fornite dalla Direzione Generale.." e al secondo comma: "Le tariffe per l'attività ambulatoriale sono definite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e previsioni contrattuali", tutte espressioni che evidenziano come ci si riferisca a tariffe da determinarsi a carico degli utenti. Il terzo comma poi è chiaro nell'indicare che la tariffa si compone dell'onorario a carico del professionista (che coincide con la tariffa di €60,00 lordi nel caso di prestazioni aggiuntive) e di altre voci aggiuntive, sicché esso non può che riferirsi (come i precedenti commi) alla tariffa a carico degli utenti.

Ne consegue che l'Azienda ha errato nell'operare le trattenute oggetto di causa dai compensi dovuti al ricorrente e che dette somme debbono essere restituite.

Non osta a tale conclusione il rispetto del principio del necessario pareggio ex art.81 Cost. in quanto l'Azienda avrebbe dovuto tener conto sin dall'epoca della esecuzione delle prestazioni aggiuntive del costo dell'IRAP operando già allora i necessari adeguamenti sulle tariffe poste a carico degli utenti.

Alla luce di quanto esposto, risulta accertata l'illegittimità delle trattenute IRAP che ASST [REDACTED] ha effettuato sui compensi dovuti al ricorrente per le prestazioni aggiuntive dal medesimo rese ex art. 24, co. 6, CCNL 19.12.2019 (nonché, prima del 31.12.2015, ex art. 14, co. 6, CCNL 2003-2005) durante il periodo compreso tra il novembre 2015 e il dicembre 2020 e per l'effetto, la convenuta va condannata a restituire al ricorrente le somme lorde trattenute pari, in assenza di specifiche contestazioni, a complessivi euro 4.786,74 lordi, oltre con interessi legali dal dovuto al saldo.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle fasi del giudizio che sono state trattate.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:

- 1) accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute IRAP che ASST [REDACTED] ha effettuato sui compensi dovuti al ricorrente per le prestazioni aggiuntive dal medesimo rese ex art. 24, co. 6, CCNL 19.12.2019 (nonché, prima del 31.12.2015, ex art. 14, co. 6, CCNL 2003-2005) durante il periodo compreso tra il novembre 2015 e il dicembre 2020 e per l'effetto, condanna la convenuta a restituire al ricorrente le somme lorde trattenute pari a complessivi euro 4.786,74 lordi, oltre con interessi legali dal dovuto al saldo;
- 2) condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compenso e in € 49,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge;
- 3) fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 23/02/2024

Il Giudice
[REDACTED]